

## STATUTO CONSORTILE

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### ART. 1)

(Denominazione - Sede)

E' costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile un Consorzio per l'internazionalizzazione con attività esterna denominato "CONSORZIO EXPORT ITALIA EUROPA ASIA".

Il Consorzio ha sede in Roma.

L'Assemblea dei consorziati può deliberare l'istituzione di filiali, uffici e dipendenze sia in Italia che all'estero.

L'indirizzo della sede sociale e dell'ufficio consortile può essere trasferito, purché nell'ambito dello Stato Italiano, con deliberazione dell'assemblea dei consorziati.

##### ART. 2

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

### TITOLO II

## Scopo ed Oggetto

### ART. 3

#### (Scopo ed Oggetto)

I Consorzi per l'Internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese, nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese italiane ed estere.

L'attività deve essere esercitata in via prevalente a favore delle piccole e medie imprese così come individuate dalla normativa italiana.

Nelle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, funzionali al raggiungimento dell'oggetto, sono ricomprese le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi.

Scopo sociale principale del Consorzio, nell'ambito dell'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e dell'attività necessaria ed incrementarla, è la gestione di

strutture stabili all'estero, per la penetrazione commerciale nei paesi extracomunitari.

In particolare il Consorzio si propone di realizzare:

- l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate, compresa l'attività promozionale per realizzarla ed incrementarla e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Per prodotti delle imprese consorziate si intendono anche forniture di servizi quali ad esempio lo studio, la progettazione e la fornitura di impianti chiavi in mano.

Per il raggiungimento degli scopi consortili il Consorzio può:

- a) curare l'immissione sul mercato dei prodotti delle aziende consorziate;
- b) curare la partecipazione collettiva a mostre e fiere all'estero o rivolte al mercato estero;
- c) coordinare le azioni promozionali atte a consentire alle aziende consorziate le acquisizioni di ordini e commesse per l'esportazione dei loro prodotti;
- d) curare la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche italiane nei paesi esteri;
- e) dare consulenza ai consorziati per l'elaborazione e la formulazione di offerte per gare di appalto e forniture

relative ad esportazione;

- f) effettuare ricerche e studi di mercato concernenti paesi esteri e/o commissionarli a terzi;
- g) svolgere azioni pubblicitarie a favore dell'esportazione con l'eventuale predisposizione e distribuzione di cataloghi collettivi atti a divulgare all'estero tutte le notizie commerciali relative alle produzioni delle imprese consorziate;
- h) promuovere per conto dei consorziati i contatti con tutte le strutture pubbliche e private interessate allo sviluppo dei programmi di esportazione sopra citati;
- i) promuovere e organizzare visite d'incontri con operatori, giornalisti e propagandisti esteri;
- j) promuovere e organizzare sistemi di acquisto collettivi per l'eventuale importazione di materie prime o semilavorati occorrenti ai consorziati;
- k) studiare, realizzare e stipulare eventuali convenzioni assicurative atte a garantire il pagamento delle forniture effettuate all'estero dai consorziati;
- l) predisporre studi per il riconoscimento ed il rilascio di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare all'estero i prodotti esportati dalle

- imprese consorziate;
- m) provvedere eventualmente al rilascio di una garanzia di qualità per cui, in caso di contestazioni, il Consorzio garantisce - nei limiti precisati dalla garanzia stessa - l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa consorziata esportatrice, rivalendosi su questa;
  - n) costituire e gestire strutture operative all'estero, con possibile conseguente formazione di stock di prodotti delle aziende consorziate, al fine di migliorarne e incrementarne la distribuzione in loco;
  - o) istituire, ove si rendesse necessario, corsi di formazione professionale a favore del personale degli enti utenti dei prodotti delle aziende consorziate, al fine di raggiungere un livello ottimale di conoscenza e utilizzo dei beni e/o dei lavori destinati ad essere esportati;
  - p) promuovere e coordinare l'organizzazione delle attività di formazione in collaborazione con gli organismi preposti a livello dell'Unione Europea, nazionale e regionale.
  - q) incrementare le attività di assistenza, informazione e indirizzo per far beneficiare i soci delle agevolazioni

previste dalle leggi a livello comunitario, nazionale e regionale;

r) il consorzio potrà costituire contratti di rete con piccole e medie aziende non consorziate sia per raggiungere gli scopi sociali sia per ottenere i contributi di cui al comma 6 dell'articolo 42 del Decreto Sviluppo 2012.

s) partecipare a bandi, richiedere contributi ad Enti locali, Stato Italiano e Stati Esteri, Unione Europea o Agenzie Specializzate Internazionali o Associazioni di Imprenditori sia italiane che estere e/o Camere di Commercio.

t) partecipare in proprio o per conto dei consorziati ai bandi pubblici e privati, anche di forniture di beni e servizi.

u) curare la conclusione di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti ivi compresi contrarre mutui, accendere finanziamenti a medio e lungo termine con istituti e aziende di credito italiane od estere, prestare fidejussioni, accendere ipoteche sui beni sociali;

v) curare lo svolgimento di ogni altra attività strettamente connessa a quelle sopra indicate ed il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali;

w) avvalersi delle agevolazioni di legge, con contributi e finanziamenti comunitari, statali e regionali di enti pubblici e privati.

Il Consorzio potrà compiere ogni altro atto e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile; potrà svolgere altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate.

### TITOLO III

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati -

Intrasferibilità delle quote

#### ART. 4

(Requisiti e numero dei consorziati)

I consorziati devono essere piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari che esercitano le attività di cui al primo

comma, numeri 1), 2), 3), e 5) dell'articolo 2195 del codice civile od imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 numero 443.

Possono partecipare anche imprese del settore commerciale. E' altresì ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purchè non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6 dell'articolo 42 del Decreto Sviluppo 2012 (Decreto Legge 22/06/2012 n. 83, G.U. 11/08/2012)

Per piccole e medie imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali fissati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma lettera f) della legge 12 agosto 1977 numero 675, con esclusione delle società che, per collegamenti tecnico - finanziari, si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali sopra richiamati.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

#### ART. 5

(Ammissione dei consorziati)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4, primo e secondo comma.

Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti:

a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in Euro 1.292,00 (milleduecentonovantadue/00).

b) a versare il contributo di gestione, da determinarsi annualmente da parte dell'Assemblea ordinaria.

#### ART. 6

(Obblighi dei Consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'assemblea ordinaria;
- b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad essi consorziati;
- d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;
- f) versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle eventuali vendite effettuate per loro conto dal Consorzio stesso, o su quelle vendute direttamente grazie all'attività svolta dal Consorzio;

- g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
- h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- i) favorire gli interessi del Consorzio.

#### ART. 7

##### (Recesso dei Consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.

#### ART.8

##### (Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente o l'erede

subentra nel contratto di Consorzio.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

#### ART. 9

##### (Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali o trattandosi di società venga messa in liquidazione;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota - secondo le modalità fissate dal Consiglio direttivo - o della quota di iscrizione annua o del contributo annuale;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle

disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;

g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato entro quindici giorni dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### ART. 10

(Rimborso della quota)

Nei casi di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

#### ART. 11

(Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del precedente art. 8.

#### TITOLO IV

Fondo consortile - Esercizio sociale - Divieto di

distribuzione degli avanzi di esercizio

ART. 12

(Fondo consortile - Fondo di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione e/o utili di esercizio che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione d'ammontare inferiore a Euro 1.250,00 (milleduecentonovantadue/00) né superiore al venti per cento del fondo consortile.

Sia gli avanzi di gestione e/o gli utili di esercizio che i fondi di riserva sono indistribuibili, ma possono essere utilizzati o per coprire le perdite o per l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.

ART. 13

(Esercizio sociale)

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la

situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.

Il bilancio del Consorzio sarà redatto nelle forme e nel rispetto dell'art. 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ma per le speciali ragioni di cui all'art. 2364 c.c. il Consiglio Direttivo potrà differire l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### ART. 14

(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E'vietata la distribuzione degli avanzi e/o degli utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche indiretto, e ciò anche in caso di scioglimento del Consorzio nel caso in cui si osserverà quanto qui statuito sub 26.

#### TITOLO V

##### Organi consortili

#### ART. 15

##### Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea

- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente
- d) Il revisore dei Conti, se nominato
- e) il Direttore del Consorzio, se nominato

Tutte le cariche consortili avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio e l'Assemblea potrà prevedere un compenso annuale per l'ufficio ricoperto.

#### ART. 16

(Assemblea dei Consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo articolo 25.

L'Assemblea è convocata presso la sede del consorzio o in ogni altro luogo dal presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea tramite e-mail.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabiliti per la prima e la

seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati ed è intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore se istituito. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In

particolare è necessario che:

(a) Sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;

(c) Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### ART. 17

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza secondo quanto specificato nel successivo articolo 20;
- c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo articolo 27;
- d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) determina l'ammontare del contributo annuo;
- f) nomina il Revisore.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'articolo 13, terzo comma del presente statuto.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la

presenza, in proprio o per delega, qualunque sia la percentuale presente dei consorziati.

Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

#### ART. 18

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza dei 2/3 dei consorziati, in seconda convocazione con la presenza del 50% dei consorziati.

Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

#### ART. 19

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri tre consorziati.

ART. 20

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea oltre ad un numero variabile da uno a tre membri nominati dagli eventuali enti sostenitori di cui al successivo articolo 25.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio
- redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati
- deliberare sull'esclusione dei consorziati

- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto ed al regolamento stesso
- nominare il Direttore di cui al successivo articolo 24 e assumere gli eventuali altri dipendenti del Consorzio
- deliberare ogni altro atto di amministrazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera o telegramma contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio può altresì riunirsi utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed

intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente della riunione.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili o sino a revoca. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice-Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice-Presidente che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla

sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.

Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato

#### ART. 21

(Presidente - Vice Presidente)

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile o sino a revoca.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore, ove nominato, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo

f) accerta che si operi in conformità agli interessi del consorzio

g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure speciali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo per un triennio ed è rieleggibile.

Per la prima volta le cariche di Presidente e di Vice Presidente verranno conferite nell'atto costitutivo del Consorzio.

#### ART. 22

(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)

Al presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

La rappresentanza legale spetta anche ai consiglieri nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio Direttivo.

In caso di grave impedimento o assenza del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice-Presidente.

#### ART. 23

(Revisore dei Conti)

La gestione sociale può essere controllata da un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea ed iscritto al Registro dei Revisori Legali.

L'assemblea altresì può nominare un revisore supplente

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.

Delle ispezioni e dai controlli che dovranno essere espletati trimestralmente il revisore deve redigere verbale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarlo ad assistere alle altre adunanze, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

ART. 24

(Direttore del Consorzio)

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Direttivo, che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore, se istituito, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

## TITOLO VI

### Enti Sostenitori

#### ART. 25

##### (Enti sostenitori)

Gli enti pubblici e privati, anche se industriali e/o commerciali non PMI che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi dagli Enti sostenitori i quali sono soggetti a tutti gli obblighi previsti da questo statuto per i soci ordinari. In ogni caso i predetti enti devono possedere e devono mantenere i requisiti ex lege necessari per la partecipazione ai Consorzi per l'internazionalizzazione.

Gli enti sostenitori potranno usufruire delle attività del Consorzio purchè le stesse non diventino prevalenti e non avranno diritto di votare in assemblea e dovranno versare nelle casse consortili quanto qui previsto sub articoli 5 e 6.

## TITOLO VII

Scioglimento del Consorzio - Regolamento - Clausola compromissoria - Rinvio al Codice Civile

### ART. 26

(Liquidazione - Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga sciolto per qualsiasi motivo e posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio o ad iniziative di solidarietà verso soggetti svantaggiati e/o di supporto all'inclusione economico sociale.

### ART. 27

(Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad

assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

ART. 28

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari fra imprenditori e leggi speciali in materia di Consorzi per l'internazionalizzazione e/o consorzi export.